

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3433

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ZANDA, BRUTTI Paolo, DONATI, CREMA,
BISCARDINI, D’ANDREA, DATO, MACONI, NIEDDU e VERALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2005

Nuove norme in materia di *governance*
della RAI-Radiotelevisione Italiana Spa

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 3 maggio 2004, n. 112 (la cosiddetta «legge Gasparri»), con la quale si è estesamente modificato l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, ha previsto – tra le altre disposizioni – l'assoggettamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa «alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione» (articolo 20, comma 2, della citata legge n. 112 del 2004).

Nel contesto di tale intervento legislativo si è tuttavia omesso di intervenire in modo consequenziale e coerente sulla parte della disciplina previgente relativa alla figura del direttore generale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di

cui all'articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206.

Tale figura è rimasta in tal modo sottratta alla piena esplicazione del modello di *governance* applicabile alle società per azioni, con evidente distorsione della stessa *ratio* ispiratrice della legge di riforma.

In tal senso, attraverso l'articolo unico del presente disegno di legge, si ritiene indispensabile disporre l'esplicita abrogazione della citata disposizione, in modo da ricondurre la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ad un modello unitario e coerente di *governance* societaria, pienamente compatibile con lo *status* di società per azioni ad essa riconosciuto dall'ordinamento vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 3 della legge 25 giugno 1993,
n. 206, è abrogato.

